

STATUTO

ENERGY SERVICE ETS COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MATERA MT VIA CONVERSI 70/C

Numero REA: MT - 91625

Codice fiscale: 01340030772

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-04-2018 - Statuto completo	2
--	---

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI

ART. 1) DENOMINAZIONE

1.1. E' costituita una società cooperativa sotto la denominazione **"ENERGY SERVICE ETS Cooperativa sociale"**.

ART. 2) SEDE

2.1. La società ha sede legale in Matera, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

2.2. La società potrà istituire filiali, succursali, agenzie e depositi.

ART. 3) DURATA

3.1. La durata della società è stabilita fino al giorno 31 dicembre 2070 e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART. 4) NORME APPLICABILI

4.1. Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili; per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata; ove non derogate e in quanto compatibili con la normativa specifica delle cooperative sociali, le disposizioni in tema di Enti del Terzo Settore.

4.2. Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla l. n. 142 del 2001, di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla l. n. 381 del 1991, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II

SCOPI - OGGETTO

ART. 5) SCOPI

5.1. Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

5.2. La cooperativa persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

5.3. La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci.

5.4. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla l. n. 142 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la

Allegato "A"
al n.14127
di Raccolta

legislazione italiana.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.

5.5.La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 cod. civ..

5.6.La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli artt. 2512 e 2513 cod. civ.. Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, r.d. n. 318 del 1942.

5.7.La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione dell'organo amministrativo potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria ed alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART.6) OGGETTO SOCIALE

6.1 La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto l'organizzazione e la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi a favore di singoli e della collettività ai sensi dell'art.1 lett.a) l.n.381 del 1991; potrà inoltre svolgere gli interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1 commi 1 e 2 della legge n.328/2000 ed interventi e prestazioni di cui alla legge 104/1992 e alla legge n.112/2016, interventi e prestazioni sanitarie e prestazioni socio- sanitarie.

In particolare la società ha per oggetto:

(attività di cui alla lett. A art.1 L.381/91)

Area minori, adolescenti e giovani:

- Asili nido e strutture similari, giardini aperti, ludoteca – piccoli e grandi, spazio gioco.
- Scuole materne e altre strutture scolastiche ed educative per minori.
- Comunità alloggio per minori e giovani in difficoltà.
- Centri di pronto intervento.
- Servizi di vacanza per minori.
- Centri ricreativi diurni.
- Centri di aggregazione giovanile.
- Attività educativa di strada.
- Attività di animazione del territorio.
- Consultori familiari e per l'affido.

- Assistenza domiciliare a minori.
- Servizi residenziali per minori.
- Centri di ascolto e counseling come relazione di aiuto e di orientamento scolastico.
- Ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo ed educativo per i giovani.

Area anziani:

- Cure domiciliari per anziani.
- Servizio di assistenza domiciliare per anziani.
- Assistenza domiciliare infermieristica.
- Telesoccorso e teleassistenza.
- Convenzioni con centri di medicina specialistica e singoli professionisti al fine di fornire agli utenti un elevato grado di tutela della salute e della qualità della vita.
- Dimissione protetta domiciliare nella rete di servizi.
- Gestione di Residenza Socio Assistenziale.
- Reparti protetti di Residenza Socio Assistenziale.
- Day Hospital.
- Centri diurni integrati.
- Servizi di assistenza notturna.
- Soggiorni climatici per anziani.
- Servizi di riabilitazione anche domiciliare.
- Ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo per anziani.
- Servizi di consulenza e segreteria per anziani.

Area disabili:

- Centri socio educativi per disabili.
- Centri residenziali per disabili.
- Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza.
- Attività di formazione e consulenza nel settore della disabilità.
- Attività di sensibilizzazione ed animazione, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale.
- Attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno.
- Servizi per la formazione e l'autonomia dei disabili.
- Servizi per l'integrazione sociale dei disabili.
- Interventi di sostegno alla famiglia dei disabili.
- Servizi di supporto all'inserimento lavorativo.

Area nuove povertà ed emarginazione sociale:

- Azioni preventive del disagio sociale.
- Prevenzione, cura, riabilitazione, prestazioni sul territorio, collocamento presso ambienti protetti, pronto intervento, coordinamento fra enti, aspetti culturali.
- Vicinanza, condivisione, ascolto, orientamento, educazione,

sostegno psicologico, tutela della salute, aiuto materiale, assistenza, animazione, contatti con le persone di riferimento.

-Strutture residenziali o semiresidenziali, quali dormitori, centri diurni, comunità protette.

-Appartamenti protetti.

-Centri di ascolto.

-Ambienti attrezzati per interventi specialistici quali ambulatori, reparti ospedalieri, centri di disintossicazione, unità di pronto intervento anche mobili.

-Interventi di assistenza a malati terminali.

-Organizzazione di prestazioni presso ospedali, istituti (psichiatrici, geriatrici, di pena), presidi di base, stazioni ferroviarie, giardini pubblici, strade, abitazioni private, esercizi pubblici.

-Coordinamento fra operatori, volontari, specialisti, gruppi, enti.

-Iniziative culturali e formative rivolte sia verso i propri soci che verso o per conto di altri gruppi ed enti.

-Sostegno e reinserimento di soggetti a rischio.

-Comunità di accoglienza residenziale per soggetti in situazione di povertà nonché extracomunitari.

-Centri diurni di prima accoglienza e similari.

-Centri territoriali di alfabetizzazione per adulti ed extracomunitari.

Area prevenzione e lotta alla dipendenza da sostanze illecite e lecite:

Iniziative e servizi terapeutici e di accoglienza, di assistenza, comunità di convivenza e simili nelle forme e nei modi ritenuti utili per il recupero della persona tossicodipendente e/o alcolodipendente.

-Attività e servizi di assistenza domiciliare.

-Attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati.

-Servizi e centri di riabilitazione.

-Centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale.

-Attività di formazione e consulenza.

-Attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno.

-Attività produttive, attribuendo alle stesse una valenza terapeutica ed educativa, comunque non finalizzate all'inserimento lavorativo, in relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in

proprio o per conto terzi aziende in proprietà o in affitto, attività di conservazione e trasformazione di prodotti propri o acquistati, lavorazioni a favore di terzi con i propri mezzi, attività di manutenzione di verde pubblico o privato, attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti.

-Campagne di sensibilizzazione e di informazione.

-Interventi terapeutici di recupero per tossicodipendenti residenziali e diurni.

-Interventi per il reinserimento di persone dipendenti da sostanze illecite e lecite.

-Centri di auto aiuto per assuntori di sostanze illecite e lecite.

Area formazione del personale dei servizi socio - sanitari ed educativi:

-Percorsi di qualificazione di base per specifiche figure professionali.

-Aggiornamento professionale degli operatori dei servizi.

-Interventi di supervisione dei piani socio assistenziali.

-Supervisione e coordinamento di progetti per servizi socio assistenziali educativi.

-Formazione per gli adulti e il volontariato.

(attività di cui alla lett. B art. 1 L.381/91)

Area Agricoltura

Considerato lo scopo mutualistico innanzi indicato, la Cooperativa ha come-oggetto:

a) svolgere direttamente attività di produzione agricola nonché l'attività di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, l'allevamento del bestiame e tutte le attività connesse ed inerenti, ivi comprese l'attività di agriturismo e l'attività ricettiva svolta con stabilimenti agricoli;

b) organizzare ed assumere in appalto o in concessione servizi nell'interesse dei soci, oltre allo sfruttamento in concessione o in proprietà di terreni, macchine agricole e tutto quanto è o sarà disposto per la legge a favore dell'agricoltura;

c) istituire e gestire unità locali anche nei mercati per la vendita diretta al consumatore della merce di produzione propria;

d) esercitare l'esercizio di conto terzi di macchine agricole o lavorazioni agricole in genere anche assumendo appalti di lavori agricoli o di sterri, per dar lavoro ai soci;

e) sviluppare ed esercitare le industrie accessorie dell'agricoltura;

f) promuovere con tutti i mezzi possibili il benessere intellettuale, morale e materiale dei soci per mezzo di conferenze agricole, di letture, di libri, di giornali d'agricoltura, gite istruttive;

h) eseguire opere di miglioramenti fondiari.

i) gestire, su fondi della cooperativa o dei propri soci, impianti per la produzione e/o distribuzione di energia da fonti rinnovabili (sole, vento, acqua, terra, biomasse).

l) gestione di campi sperimentali, promozione e coordinamento di studi e di ricerche tecniche, scientifiche e di mercato sempre nell'ambito del settore agricolo e dei servizi compresi nell'oggetto sociale, anche in collegamento e con il patrocinio di Enti pubblici ed organizzazioni o Enti privati.

In caso di necessità derivante da eventi imprevisti ed imprevedibili connessi alle sfavorevoli condizioni atmosferiche e/o calamità naturali che impediscano una adeguata produzione e, comunque, insufficiente a coprire le necessità aziendali e di mercato, la Cooperativa potrà acquistare sul libero mercato i prodotti agricoli di cui abbisogna, per salvaguardare il budget economico aziendale, fermo restando la natura antispeculativa delle operazioni commerciali e l'impegno a garantire un elevato standard qualitativo dei prodotti acquistati e collocati sul mercato.

Per il conseguimento dello scopo sociale la Cooperativa potrà svolgere le seguenti attività accessorie e complementari, quali:

- acquistare, affittare, costruire, riattare immobili da adibire a conservazione e trasformazione dei prodotti o a sede sociale, o da destinare ad altri usi al fine d'integrare il reddito degli associati;

- acquistare o noleggiare qualsiasi tipo di macchina necessaria per l'espletamento dell'attività Sociale con gestione;

- gestire-impianti, realizzare lavori rientranti nell'attività agricola secondo la legislazione vigente;

- acquistare materiali, attrezzi, macchinari, mezzi di trasporto per le necessità proprie e dei Soci;

- assistere e rappresentare i soci che la costituiscono, sia nei loro rapporti particolari e reciproci, che nei rapporti con terzi quali ad esempio Enti pubblici o istituti di credito;

- assumere iniziative di formazione e aggiornamento, promuovere organizzare e gestire corsi di formazione e/o aggiornamento, seminari, convegni, su temi che interessino la totalità o parte dei Soci;

- vigilare perché i patti intervenuti tra i soci siano scrupolosamente rispettati;- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, specie per lo svolgimento di pratiche amministrative nell'interesse dei soci, sia con la creazione di apposite sezioni in cooperativa, sia con la partecipazione ad organismi ed enti idonei, sia con forme di convenzionamento con società o professionisti esterni;-

assumere iniziative ed operare nel settore della ricerca e sperimentazione.

Area Turismo e Turismo sociale:

- Svolgere attività di servizi nel campo della promozione turistica sul territorio e di assistenza al turista (soggiorno, guide turistiche, informazioni, intrattenimento, animazione) anche istituendo e presidiando appositi punti di informazione sul territorio;
- Attuare iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico;
- Promuovere studiare e predisporre progetti di fattibilità e tecnici relativi a lavori da eseguire per il miglioramento e il potenziamento dell'offerta turistica, anche in collaborazione con le Amministrazioni Pubbliche;
- Ideare, adottare e realizzare iniziative di marketing turistico anche attraverso la realizzazione di ricerche, studi di mercato, elaborazioni statistiche;
- Occuparsi, anche indirettamente, di attività formativa nei confronti dei Soci e prestare consulenza in materia turistica, anche a soggetti privati ed enti pubblici;
- Organizzare e gestire strutture residenziali, ostelli, centri sociali, alberghi e residenze di ogni genere e servizi volti alla realizzazione delle attività di turismo sociale;
- Ideare, adottare, realizzare e promuovere l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, gare sportive e altre attività del tempo libero, in particolare quelle di rilevante interesse turistico;
- Individuare, favorire e sostenere, nella misura di volta in volta stabilita, qualsiasi azione e iniziativa, promossa anche da soggetti terzi, che sia, anche marginalmente, diretta a promuovere, qualificare e incrementare le presenze turistiche e ad avere comunque ricadute positive nel proprio territorio, sia dal punto di vista economico, che da quello sociale e di identità culturale e storica;
- Ideare, adottare e realizzare iniziative tendenti al miglioramento degli impianti e delle infrastrutture, delle attività e dei servizi, direttamente o indirettamente connesse al settore turistico, assumendone, laddove opportuno, la gestione diretta o per tramite di Soci, di terzi soggetti, o di società o altri enti appositamente costituiti;
- Ideare, promuovere, gestire, anche indirettamente, attività e servizi, anche in relazione alla mobilità turistica, in particolare interna all'ambito, assumendone direttamente la gestione o individuando soggetti terzi ai quali attribuirli;
- Attuare incoming ed outgoing;
- Ideare e gestire servizi di rassegna stampa telematica e servizi informatici legati al turismo; gestione di sistemi

interattivi e multimediali.

- Organizzare attività di sensibilizzazione e animazione delle comunità locali, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo per i giovani, gli anziani e per le famiglie.
- Promuovere forme di turismo sociale con la realizzazione e/o la gestione di soggiorni climatici marini, montani e termali e soggiorni vacanze;
- Promuovere le azioni per la conoscenza del turismo sociale e degli ambiti di applicazione in relazione alle fasce deboli;
- Rilevare le condizioni di accessibilità delle strutture di interesse pubblico;
- Progettare, organizzare e gestire progetti pilota, da proporre agli enti gestori delle aree protette e secondo la normativa vigente, per adeguare i percorsi o le attività alle esigenze dei diversamente abili;
- Organizzare e gestire eventi mirati alla fruizione delle escursioni nei Parchi Nazionali da parte delle persone diversamente abili;
- Svolgere l'attività di organizzazione e commercializzazione, di intermediazione e di prenotazione di pacchetti turistici fruibili da minori, diversamente abili e anziani, direttamente o avvalendosi della collaborazione dei soggetti titolari di autorizzazione all'esercizio dell'agenzia di viaggio e turismo, da regolamentare mediante la stipulazione di convenzioni e accordi disciplinanti l'affidamento dell'attività.

Area Artistico - Culturale

- Curare la diffusione della cultura, della libera informazione, del dialogo culturale e la partecipazione alla vita sociale anche attraverso la promozione e la gestione di circoli culturali, centri sociali, librerie, sale di lettura, biblioteche, pinacoteche, mediateche, musei, esposizioni d'opere d'arte e di beni culturali;
- Promuovere le arti, la storia del territorio, gli antichi mestieri ed il recupero di tutte le emergenze culturali al fine di creare scambio ed integrazione culturale anche multirazziale;
- Allestire mostre, pubblicare testi e realizzare documenti fotografici e cine-televisi, su qualunque supporto, attinenti i diversi temi scientifici della valorizzazione dei beni culturali e ambientali e della cultura in generale;
- Progettare, realizzare e gestire allestimenti temporanei e permanenti di musei, di gallerie d'arte e di esposizioni specializzate curando particolarmente la valorizzazione delle opere d'arte esposte e la condizione della loro conservazione; a tal fine la Cooperativa potrà occuparsi anche del trasporto e della custodia delle opere d'arte;
- Progettare, allestire e gestire book shop e servizi ristoro

di musei e percorsi monumentali;

- Progettare, realizzare e commercializzare all'ingrosso e/o al dettaglio oggettistica per il merchandising museale

- Promuovere convegni, manifestazioni, seminari ed iniziative promozionali di ogni tipo per favorire al massimo la politica culturale, museale e scientifica di istituzioni e di enti pubblici e privati;

- Svolgere attività editoriale con finalità di sostegno a tutte le iniziative in campo culturale, con redazione, pubblicazione e vendita di notiziari informativi, dispense ed atti di convegni e seminari;

- Organizzare e gestire corsi di musica, teatro e danza ed eventi culturali anche in collaborazione con altri Istituti, Cooperative, Associazioni e Fondazioni a livello Nazionale per la diffusione e lo scambio culturale,

- Organizzare e gestire corsi di formazione per imparare degli antichi mestieri anche finalizzati alla costituzione ed avviamento di antiche botteghe;.

- Gestire laboratori di tecniche espressive ed artigianali

- Realizzare e commercializzare all'ingrosso e/o al dettaglio di prodotti dell'artigianato tipico.

- Gestire in proprio o in nome e per conto di Enti pubblici e/o privati luoghi e spazi di interesse storico, artistico, architettonico ed ambientale;

- Progettare e gestire in proprio o in nome e per conto di Enti pubblici e/o privati, interventi, spazi e strutture di animazione orientate al tempo libero; centri di aggregazione sociale, laboratori, progetti-pilota, colonie, centri vacanza, biblioteche informatizzate e non, centri culturali con particolare riferimento ai progetti ed alle azioni promosse dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni;

- Organizzare e gestire attività di animazione in generale e attività educativa di strada e di animazione territoriale.

- Progettare, organizzare e gestire corsi di formazione e riqualificazione intese a dare ai soci, ai non soci ed agli operatori strumenti e capacità e/o qualifiche professionali idonee a favorire il reinserimento nella società delle persone a rischio, disagiate o coinvolte in situazione di emarginazione;

- Progettare, organizzare e gestire corsi di formazione intesi a dare ai partecipanti all'iniziativa o all'attività sociale strumenti idonei al raggiungimento delle opportune qualifiche professionali nonché alla formazione cooperativistica anche con il contributo dell'Unione Europea, degli Enti Pubblici e privati in genere e/o singoli;

- Gestire asili nido, scuole materne, ludoteche, nonché dei servizi ausiliari di collegamento;

- Assumere appalti da Enti pubblici e da privati;

- Partecipare a raggruppamenti di imprese e consorzi;

- Offrire consulenza organizzativa ed aziendale per

l'implementazione di processi innovativi e tecnologici finalizzati anche all'acquisizione di certificazioni.

Area ecologia e ambiente:

- Gestione di nettezza urbana, intesa come raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani delle aree pubbliche e private, ivi comprese le spiagge e la rete stradale, e dei fabbricati a qualunque uso adibiti.
- Servizi di raccolta, trasporto, cernita e smaltimento di rifiuti speciali, tossico - nocivi e pericolosi.
- Autotrasporto di rifiuti solidi urbani, carico e scarico di liquami o liquidi di spurgo.
- Servizi inerenti la gestione dei rifiuti e delle materie prime secondarie, comprendenti gli studi di fattibilità, la definizione dei progetti di intervento, la sensibilizzazione della popolazione, la raccolta differenziata porta a porta, la raccolta degli ingombranti, la gestione di isole ecologiche, dei centri di selezione, dei centri di compostaggio e delle discariche, i progetti innovativi per l'utilizzo alternativo delle materie prime secondarie (residui).
- Commercio e intermediazione di rifiuti e gestione in proprio e conto terzi di impianti per lo smaltimento e recupero di rifiuti solidi urbani e speciali quali carta, metalli, plastiche, organico, tessile, legno vetro, ecc.
- Attività di bonifica del territorio, di consolidamenti, di forestazioni e riforestazioni, di laghi artificiali.
- Depurazione e trattamento delle acque.
- Sgombero di materiali di scarto compresi quelli ferrosi e non ferrosi mediante utilizzo di attrezzature e di macchinari idonei.

Area verde e florovivaismo:

- Attività di progettazione e di manutenzione del verde pubblico e/o privato.
- Conduzione di aziende agricole e coltivazioni ortofrutticole e florovivaistiche e svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, inclusa la possibilità di commercializzare, previa conservazione, trasformazione e confezionamento, i prodotti ottenuti da questo tipo di attività.
- Organizzazione di corsi e seminari per la formazione professionale di giardiniere.
- Manutenzione di parchi e giardini sia pubblici che privati.
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio di piante, fiori, sementi, articoli mobili ed attrezzi da giardino, manuali, libri ed opuscoli in materia di giardinaggio.

Area informatica:

- Costituzione di un centro di elaborazione e raccolta dati.
- Meccanizzazione della contabilità e elaborazione dei dati di qualunque tipo e da chiunque richiesti.
- Produzione ed elaborazione di software.

- Commercializzazione di software, anche se prodotto o distribuito da terzi.
- Commercio e noleggio sia all'ingrosso che al minuto, di mobili ed attrezzature per ufficio di ogni genere e tipo, ivi comprese macchine meccaniche elettriche ed elettroniche, sistemi e apparecchiature informatiche in genere, parti di esse, accessori, parti di ricambio ed apparecchiature di ogni specie.
- Servizi di archiviazione dati e documenti su supporti fisici e automazione delle loro gestioni servizio di ogni tipo connessi collegati od affini all'informatica prestati ad imprese e soggetti sia pubblici che privati.
- Servizi di telecomunicazione.
- Servizi di assistenza tecnica nel settore informatico e delle macchine per ufficio.
- Organizzazione ed effettuazione di corsi di formazione tecnica su sistemi operativi e linguaggi relativi.
- Operazioni di esportazione ed importazione, assunzione di agenzie, commissionarie, apertura di punti vendita filiali e sedi secondarie.

Area manifatturiera:

- Produzione lavorazione commercializzazione di manufatti in genere.
- Gestione di aziende in proprietà o in affitto.
- Attività di conservazione o trasformazione di prodotti.
- Lavorazione a favore di terzi con propri mezzi.
- Attività finalizzata alla commercializzazione dei propri prodotti.

Area pulizia civile e industriale:

Servizio di pulizia ambienti a enti pubblici o privati.

- Lavori di pulizia, sanificazione, disinfezione, derattizzazione e disinfestazione e attività ad essi accessorie da eseguire presso enti pubblici e privati, presso soggetti privati sia mediante contratti di appalto che in altra forma.
- Commercio sia al dettaglio che all'ingrosso di qualsiasi prodotto e materiale per la pulizia.

Area lavanderia:

- Laboratori di lavanderia e stireria industriale, noleggio, lavaggio, ripristino, stiratura e confezionamento di biancheria e prodotti tessili in genere.
- Esercizi aperti al pubblico di lavasecco e stireria.

Area ristorazione:

- Gestione centri di cottura e mense a enti pubblici e privati (catering, ecc.).
- Costruzione gestione e impianto di ristoranti mense spacci aziendali, self-service, tavole calde e pubblici esercizi di vendita di generi alimentari.
- Commercio e distribuzione di generi alimentari, di bevande anche alcoliche, e di altri materiali prodotti ed

attrezzature connessi all'esercizio delle attività predette e ciò sia in proprio che per conto terzi.

-Produzione preparazione e distribuzione di cibi, bevande e pasti, anche preconfezionati.

- Attività accessorie nelle prestazioni di servizi di ristorazione e simili, mediante l'emissione ed il collocamento presso terzi di buoni pasto o di altri titoli di legittimazione alle predette prestazioni, e ciò sia in proprio che per conto terzi o con la partecipazione di terzi.

Servizi vari:

-Gestione impianti sportivi.

-Gestione centralini e portinerie.

- La prestazione di servizi di operatori di sala e addetti ai servizi di tutela e sorveglianza;

- La prestazione di servizi connessi all'organizzazione di mostre, spettacoli, manifestazioni ed eventi di qualunque sorta e natura, ivi comprese la prenotazione dei posti, l'emissione e la vendita di biglietti, l'espletamento delle pratiche amministrative connesse agli spettacoli di intrattenimento;

- La prestazione e gestione di servizi logistici e tecnici a supporto delle produzioni cinematografiche, ivi compresa la organizzazione delle figurazioni per scene di massa;

- La prestazione di servizi di pulizia e facchinaggio;

- La installazione e la gestione di sistemi e servizi di teleallarme e radioallarme, di antifurto e antisabotaggio telecontrollo e controllo satellitare;

- La verifica degli impianti e delle tecnologie di sicurezza, per la prevenzione incendi e per la sicurezza privata ed aziendale;

- La gestione del portierato, monitoraggio ambientale, ricevimento, distribuzione corrispondenza ordinaria e delle raccomandate ed. assicurate;

- La gestione dei servizi di autisti ed hostess;

- La gestione di parcheggi per conto di enti pubblici e privati;

- La gestione dei servizi di assistenza ed accoglienza presso porti, aeroporti, ospedali, strutture pubbliche e private;

- La gestione di strutture di ristorazione di intrattenimento e ricettive in genere;

- La gestione di mostre e musei sia temporanei che permanenti

- La gestione di servizi condominiali;

- L'organizzazione di corsi di formazione, seminari e delle iniziative utili alla qualificazione del personale;

- La cura e manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi, giardini, edifici, fabbricati, singole unità immobiliari;

- L'organizzazione e l'assistenza al pubblico di campagne pubblicitarie e comunque la prestazione di servizi in campo

pubblicitario, ivi compresa la gestione di spazi pubblicitari;

- La cura e manutenzione di impianti sportivi pubblici e privati, ivi compresa la gestione degli stessi;
- La realizzazione e la partecipazione ad iniziative promozionali e propagandistiche di ambito locale, nazionale ed estero.

in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

6.2. La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione dell'oggetto sociale. Potrà costituire ed assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

6.3. La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento

dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

6.4. La cooperativa potrà emettere titoli di debito e strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, secondo quanto previsto nel successivo Titolo IV del presente statuto.

TITOLO III **SOCI**

ART.7) REQUISITI DEI SOCI

7.1. Il numero dei soci lavoratori è variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

7.2. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

7.3. Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art. 5.4., del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

7.4. Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

7.5. Possono essere ammessi anche soci, denominati "soci volontari" che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito per il raggiungimento degli scopi sociali, come consentito dall'art. 2 l. n. 381 del 1991. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

7.6. Possono, altresì, essere ammessi a soci, a norma dell'art. 11 della menzionata l. n. 381 del 1991, le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e che condividono gli scopi sociali della cooperativa stessa, al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo.

7.7. Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

e, ove non derogate e in quanto compatibili con la normativa specifica delle cooperative sociali, le disposizioni in tema di Enti del Terzo Settore.

ART.8) AMMISSIONE NUOVI SOCI LAVORATORI

8.1. Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;
- b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre al sovrapprezzo eventuale deliberato dall'assemblea su proposta degli amministratori;
- c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 5.4. del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

8.2. Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art. 2, l. n. 381 del 1991, oltre ai dati richiesti per gli altri soci lavoratori nel presente articolo, dovrà essere perfettamente specificata la volontarietà del rapporto associativo. I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci.

8.3. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 7 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori.

8.4. L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dagli amministratori. A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci lavoratori.

8.5. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

8.6. L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con

riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART.9) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

9.1. Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da quote, ciascuna di valore non inferiore, nè superiore, ai limiti di legge.

9.2. Le partecipazioni sociali non sono trasferibili per atto tra vivi.

9.3. Il socio può recedere dalla società con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società.

ART.10) DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

10.1. La quota sottoscritta potrà essere versata a rate e precisamente:

- 1) almeno il 20% (venti per cento)% all'atto dell'ammissione;
- 2) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

10.2. I soci lavoratori sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta, con le modalità e nei termini sopra previsti;
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dagli amministratori;
- d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci in particolare:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

10.3. E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, **salva espressa autorizzazione dell'organo amministrativo.>**

10.4. L'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

10.5. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

10.6. Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito entro tre mesi dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

10.7. Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori, fermo restando che l'azione promossa potrà essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della cooperativa purché vi consenta una maggioranza qualificata di soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non vi si oppongano tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

10.8. I soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, sono solidalmente responsabili con gli amministratori ai sensi dell'art. 2476, comma 7, cod. civ..

ART.11) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

11.1. La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

ART.12) RECESSO

12.1. Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio lavoratore:

- A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- C) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - a. subordinato
 - 1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 13 punto 4, lett. a., n. 5
 - b. diverso da quello subordinato
 - 1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa.

12.2. Il recesso non può essere parziale.

12.3. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori

devono darne immediatamente comunicazione al socio lavoratore che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

12.4. Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

12.5. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto C), l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera dell'organo amministrativo, con cui si constata i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

ART.13) ESCLUSIONE

13.1. L'esclusione è pronunciata dall'assemblea, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio lavoratore:

- 1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 7;
- 4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - a. subordinato
 1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa
 2. per mutuo consenso
 3. per dimissioni, anche in periodo di prova
 4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
 5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro
 - b. diverso da quello subordinato
 1. per mutuo consenso
 2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore
 3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore
 4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa.
 - 5) che, se socio lavoratore di cui alla l. n. 142 del 2001, sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
 - 6) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
 - 7) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
 - 8) che senza giustificato motivo si renda moroso nel

pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 10 del presente statuto, senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione nei casi in cui sia prevista;

10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

11) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

13.2. Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

13.3. L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'assemblea.

13.4. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'assemblea.

13.5. Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ART.14) DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

14.1. I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare la quota da essi sottoscritta, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 21 del presente statuto.

14.2. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

14.3. Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

14.4. I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Per la quota assegnata al socio ex art. 2545 sexies cod. civ. la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in

più rate entro il termine massimo di cinque anni.

ART.15) MORTE DEL SOCIO

15.1. In caso di morte del socio gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla società conseguono il diritto alla liquidazione della quota, nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14..

15.2. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, invece, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. In questo caso, se gli eredi sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la partecipazione sia divisibile e che la società consenta la divisione.

ART.16) PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

16.1. I soci lavoratori receduti od esclusi e gli eredi del socio lavoratore deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

ART.17) TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

17.1. Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

17.2. In particolare, per i soci lavoratori titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

17.3. Per i soci lavoratori aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo loro spettante sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

17.4. Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

17.5. La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio lavoratore nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

17.6. In presenza di ragioni di mercato, produttive ed

organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio medesimo. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

ART.18) TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI

18.1. Con deliberazione dell'assemblea la cooperativa potrà emettere titoli di debito nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 cod. civ. e dell'articolo 111 octies delle disp. att. trans. cod. civ..

18.2. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

18.3. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

18.4. All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dall'art. 2541 cod. civ., in quanto compatibile con le disposizioni del presente statuto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART.19) PATRIMONIO SOCIALE

19.1. Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci lavoratori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea;
- b) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dagli investitori qualificati di cui al precedente Titolo IV;
- c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 21;
- d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- e) dalla riserva divisibile eventualmente formata con le quote di utili di esercizio di cui all'articolo 21 del presente statuto;

f) dalla riserva straordinaria.

19.2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.

19.3. Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci lavoratori, né durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento.

19.4. La riserva divisibile di cui al precedente punto e) può essere ripartita esclusivamente tra i possessori degli strumenti finanziari.

ART.20) ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

20.1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

20.2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

20.3. Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

20.4. Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, attraverso l'attuazione dei diversi scambi mutualistici evidenziati nello scopo sociale. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

20.5. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli amministratori, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovranno enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Gli amministratori dovranno segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

20.6. L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito della quota da essi sottoscritta e versata. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo

operato dagli amministratori.

20.7. La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale ed in relazione al livello di inquadramento contrattuale, i cui parametri di incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art. 2521 cod. civ..

20.8. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART.21) DESTINAZIONE DELL'UTILE

21.1. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- e) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci lavoratori
- f) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci operatori, e ai possessori di strumenti finanziari partecipativi, privi dei diritti di amministrazione, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- g) quanto residua alla riserva straordinaria.

21.2. L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

21.3. In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finchè non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

21.4. Allorquando la Cooperativa sarà iscritta nel Registro degli Enti del terzo settore, si applicheranno le

disposizioni di cui all'art.8 del D.lgs 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche e interpretazioni, ove non derogate e in quanto compatibili con la normativa specifica delle cooperative sociali.

TITOLO VI

GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART.22) ORGANI SOCIALI

22.1. Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio sindacale, se nominato.

SEZIONE I

DECISIONI DEI SOCI

ART.23) DECISIONI DEI SOCI

23.1. I soci decidono sulle seguenti materie, nonché su ogni altra materia che la legge ed il presente atto riservano alla loro competenza:

- 1) approvazione del bilancio consuntivo e distribuzione degli utili ai sensi dei precedenti artt. 20 e 21 del presente statuto;
- 2) nomina e revoca degli amministratori, determinazione del periodo di durata del loro mandato e del numero degli amministratori;
- 3)) determinazione degli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, dei componenti del collegio sindacale, elezione tra questi del presidente e determinazione dei compensi loro spettanti; deliberazione dell'eventuale revoca dei sindaci;
- 5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, di un revisore, secondo quanto previsto nel successivo art. 35 del presente statuto e determinazione del corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- 6) approvazione dei regolamenti nel rispetto dell'art. 2521 cod. civ.;
- 7) deliberazione sulle domande di ammissione a socio non accolte dagli amministratori, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- 8) modificazioni dell'atto costitutivo;
- 9) decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

23.2. I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione.

23.3. Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479 bis cod.

civ..

ART.24) DIRITTO DI VOTO

24.1. Ogni socio lavoratore che risulti iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni e non sia in mora nei versamenti delle quote sottoscritte, ha diritto di partecipare alle decisioni dei soci, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste a norma del presente statuto.

24.2. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

ART.25) ASSEMBLEA

25.1. L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

25.2. L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della convocazione a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail, spediti ai soci lavoratori almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno due giorni prima dell'adunanza.

25.3. Il socio lavoratore può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano nell'impresa.

25.4. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i soci e quando tutti gli amministratori e sindaci o il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

25.5. L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, secondo quanto previsto nel precedente articolo 20 del presente statuto, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

25.6. Le Organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea senza

diritto di voto.

25.7. L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che non vi hanno consentito.

ART.26) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

26.1. L'assemblea è regolarmente costituita quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci lavoratori.

26.2. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

26.3. I regolamenti che determinano criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la cooperativa ed il socio e non costituenti parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

26.4. Nei casi di modificazione dell'atto costitutivo, di approvazione dei regolamenti di cui all'art. 2521 cod. civ. e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) per cento dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

ART.27) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

27.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti; il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

27.2. Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

SEZIONE II
AMMINISTRATORI

ART.28) AMMINISTRATORI

28.1. La nomina degli amministratori che compongono in consiglio di amministrazione è riservata alla competenza dei soci lavoratori che possono eleggere uno o più amministratori.

28.2. Gli amministratori sono scelti fra i soci cooperatori ovvero fra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

28.3. Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea dei soci, e sono rieleggibili.

28.4. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

28.5. Spetta all'assemblea dei soci determinare gli

eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale; spetta agli amministratori determinare il compenso dovuto a coloro che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

28.6. Gli amministratori sono investiti di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge e del presente statuto.

28.7. Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ., i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART.29) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

29.1. Il consiglio di amministrazione si compone da tre a cinque membri secondo quanto stabilito dall'atto di nomina.

29.2. Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente.

29.3. Il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominati, i sindaci o il revisore.

29.4. Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o consigliere presente più anziano in età.

29.5. Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri, i sindaci effettivi ed il revisore (se nominati) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

29.6. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la **maggioranza** degli amministratori in carica.

29.7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

29.8. Le votazioni sono palesi.

29.9. Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la cooperativa, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori e, ove nominati, dal collegio sindacale o dal revisore.

L'intervento alla adunanze del consiglio può avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche mediante audio o video conferenza; in tali casi tutti i partecipanti

debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

Le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate, laddove il presidente lo ritenga opportuno, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, da far pervenire a mezzo telegramma, telefax o e-mail entro il termine indicato nella richiesta. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate in tema di decisioni dei soci dal presente statuto.

Nei limiti di legge, il consiglio di amministrazione potrà delegare i propri poteri, in tutto o in parte, a uno o più dei propri membri.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

ART.30) SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

30.1. Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione il consiglio provvede a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati con decisione dei soci lavoratori e gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva decisione dei soci.

30.2. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati con decisione dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ART.31) RAPPRESENTANZA SOCIALE

31.1. Al Presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza e la firma sociale, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.

31.2. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

31.3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

31.4. Il Presidente, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri rappresentativi ad un altro amministratore, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

SEZIONE III

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E CONTROLLO CONTABILE

ART.32) CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E CONTROLLO CONTABILE

32.1. Fuori dalle ipotesi previste dal terzo comma dell'art. 2477 cod. civ., la società non avrà organo di controllo e/o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dei soci lavoratori che, in tali casi, potrà procedere alla nomina di un organo di controllo a prescindere dalle prescrizioni di cui all'art. 2477 cod. civ. ed al presente articolo, secondo le modalità ritenute più utili per la società.

32.2. In ogni caso, la nomina del collegio sindacale, nel rispetto delle norme di legge, è obbligatoria se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti, oppure se vengono superati per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dalla legge stessa per la redazione del bilancio in forma abbreviata, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi; nei suddetti casi si applicano le norme sulla società per azioni ed il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale.

ART.33) COLLEGIO SINDACALE: NOMINA-COMPOSIZIONE-DURATA

33.1. Il collegio sindacale, qualora nominato nei casi obbligatori di cui al secondo comma del precedente articolo, è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente articolo e del successivo art. 34.

33.2. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

33.3. I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

33.4. I poteri, i doveri e le competenze dei sindaci, nonché le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio ed i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

33.5. Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

33.6. I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ART.34) COLLEGIO SINDACALE: COMPETENZA E RIUNIONI

34.1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il collegio sindacale può esercitare inoltre il controllo

contabile, salva diversa decisione dell'assemblea dei soci.

34.2. Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. La riunione potrà svolgersi, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche mediante audio o video conferenza; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

34.3. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

34.4. I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

34.5. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

34.6. I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 cod. civ. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo sociale determinato dai diversi tipi di scambio mutualistico ammessi dal presente statuto.

34.7. I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

34.8. L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

34.9. La denuncia al tribunale di cui all'art. 2409 cod. civ. può essere promossa dai soci che siano titolari di almeno un decimo del capitale sociale o da almeno un decimo del numero complessivo dei soci.

ART.35) CONTROLLO CONTABILE

35.1. La revisione legale dei conti sulla società, nei casi in cui per legge non possa essere attribuita al collegio sindacale, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

35.2. L'incarico è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato, la quale determina anche il

corrispettivo, e ha durata tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

35.3. Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti svolgono le proprie funzioni ai sensi di legge e, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

35.4. L'attività di revisione legale dei conti sulla società è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART.36) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

36.1. La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

36.2. Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

36.3. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

36.4. La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso

alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

36.5. In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso degli strumenti finanziari privi di diritti amministrativi, qualora emessi;
- c) l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari privi di diritti amministrativi della riserva divisibile eventualmente costituita ed a loro riservata

Allorquando la cooperativa sarà iscritta nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui al D.Lgs n.117/2017, per la devoluzione del patrimonio si applicheranno le disposizioni di cui all'art.9 del D.lgs 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche e interpretazioni, ove non derogate e in quanto compatibili con la normativa specifica delle cooperative sociali..

TITOLO VIII **BILANCIO SOCIALE**

ART.37) La Cooperativa potrà redigere, depositare e pubblicare il bilancio sociale, nel rispetto delle norme di cui al D.lgs 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche e interpretazioni, ove non derogate e in quanto compatibili con la normativa specifica delle cooperative sociali.

TITOLO IX **DISPOSIZIONI FINALI**

ART.38) CLAUSOLA ARBITRALE

38.1. Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione e applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente del Tribunale del luogo ove la cooperativa ha sede, su istanza della parte più diligente.

38.2. Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

38.3. L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.

38.4. La parte che ricorre all'arbitrato dovrà precisare

l'oggetto della controversia.

38.5. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo equità determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

38.6. Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

Firmato:

Nicoletti Immacolata

Nicoletti Angelo Raffaele

De Canio Massimiliano

Brunella Carriero (Notaio) segue sigillo

- Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 commi 3,4 e 5 del D.Lgs. n.82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Matera - Autorizzazione numero 23650/S.C. del 4 dicembre 2001